



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE
Divisione V - Gestione di materiali e rifiuti nucleari

IL DIRIGENTE

- VISTA** la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica ed esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica, fatto a Roma il 25 marzo 1957;
- VISTA** la legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e s.m.i. "*Impiego pacifico dell'energia nucleare*";
- VISTA** la legge 24 aprile 1975, n. 131, che autorizza la ratifica e l'esecuzione del Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968;
- VISTA** la legge 7 agosto 1982, n. 704, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna e a New York il 3 marzo 1980;
- VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i., "*Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale*", e in particolare l'art. 6, commi da 2 a 9, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministro dell'ambiente (ora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali (ora Ministro per i beni e le attività culturali);
- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400 e s.m.i., recante "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*";
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", in particolare l'art. 2, comma 1 e gli artt. 14, 14bis, 14ter e 14quater;
- VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. "*Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari*" (nel seguito: D.Lgs. n. 230/95);
- VISTA** la legge 19 gennaio 1998, n. 10, concernente la ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994;
- VISTI** l'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di istituzione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), nonché il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207 "*Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*";
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*";





VISTA la legge 16 dicembre 2005, n. 282, concernente la ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*";

VISTO il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 "*Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane*";

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'art. 28, concernente l'istituzione dell'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per lo svolgimento delle funzioni dell'APAT di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i.;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*";


VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i. "*Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99*";

VISTO il decreto interministeriale 21 maggio 2010, n. 123 "*Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133*", con il quale viene regolamentata l'attività ed il funzionamento dell'ISPRA;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare:

- a) il comma 13 dell'art. 21, il quale dispone la soppressione degli enti di cui all'allegato A (tra cui l'Agenzia per la sicurezza nucleare, istituita con la citata legge 23 luglio 2009, n. 99), fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15;
- b) il comma 20bis del medesimo art. 21, il quale dispone l'attribuzione in via transitoria all'ISPRA delle funzioni e compiti facenti capo all'ente soppresso;

VISTO l'art. 55 ("*Autorizzazione per la disattivazione degli impianti nucleari*") del predetto D.Lgs. n. 230/95, il quale al comma 1 dispone che "*L'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico), sentiti i Ministeri dell'ambiente (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità (ora Ministero della salute), la regione o provincia autonoma interessata e l'ANPA (ora ISPRA), su istanza del titolare della licenza. Detta autorizzazione è rilasciata, ove necessario, per singole fasi intermedie rispetto allo stato ultimo previsto.*";





VISTA la nota prot. n. 01/8212 del 2 agosto 2001, con la quale la Società SO.G.I.N. S.p.A., con sede legale in via Torino 6, 00184 Roma – sulla base degli indirizzi strategici emanati con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 maggio 2001 (G.U. del 28 maggio 2001) – ha proposto istanza al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ai sensi del citato art. 55, per l'autorizzazione all'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione accelerata – in un'unica fase fino al rilascio incondizionato del sito – della Centrale nucleare di Caorso, sita in via Fermi n. 5/A – Fraz. Zerbio – 29012 Caorso (PC);

VISTE le successive integrazioni di tali istanza e, da ultimo, la nota prot. n. 28874 del 17 luglio 2013, con la quale la SO.G.I.N. S.p.A. ha presentato il Documento "CA G 0004 rev.1 – Centrale di Caorso. Disattivazione accelerata. Piano Globale di disattivazione. Aggiornamento al 31.12.2010", comprendente un Vol. 0 "Introduzione", un Vol. I "Piano globale di disattivazione", un Vol. II "Stato dell'impianto" e un Vol. III "Piano delle operazioni", a titolo di aggiornamento definitivo dell'istanza per la disattivazione accelerata in unica fase della Centrale di Caorso (PC) proposta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 230/95 e riportante, in modo organico e coerente, il contenuto di tutti i documenti trasmessi in precedenza in merito all'istanza stessa;

TENUTO CONTO del giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto di rilascio incondizionato del sito dell'impianto nucleare di Caorso, emesso dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il 31 ottobre 2008 con decreto prot. DSA-DEC-2008-0001264, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, nel rispetto di una serie di condizioni e prescrizioni;

CONSIDERATO che l'art. 37 del Trattato Euratom dispone che *"Ciascuno Stato membro è tenuto a fornire alla Commissione i dati generali di qualsiasi progetto relativo allo smaltimento di rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, per consentire di determinare se la realizzazione di tale progetto sia suscettibile di provocare una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro. La Commissione, previa consultazione del gruppo di esperti previsto dall'articolo 31, esprime il suo parere entro un termine di sei mesi."*;

VISTO il parere favorevole emesso in data 25 settembre 2012 dalla Commissione Europea, ai sensi del citato art. 37, in ordine al progetto relativo allo smaltimento di rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione della Centrale nucleare di Caorso, secondo il quale *"[...] l'attuazione del piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dalla disattivazione della centrale nucleare di Caorso, presso Piacenza, in Italia, non è tale da comportare, né in normali condizioni operative, né in caso di incidente del tipo e dell'entità di cui ai dati generali, una contaminazione radioattiva significativa sotto il profilo sanitario, delle acque, del suolo o dell'aria di un altro Stato membro"* (G.U.U.E. n. C290/1 del 26 settembre 2012);

TENUTO CONTO che con la nota prot. 20893 del 27 maggio 2013 la SO.G.I.N. S.p.A. ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare istanza di verifica di assoggettabilità a VIA – ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. – relativa al progetto *"Centrale di Caorso – Aggiornamento delle modalità di gestione dei rifiuti"*





radioattivi e relativo stoccaggio provvisorio in sito", concernente le operazioni di adeguamento degli edifici deposito, del cambio di destinazione d'uso dell'Edificio Turbina per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti, della movimentazione dei rifiuti presenti nei depositi all'edificio turbina per lo stoccaggio provvisorio e della movimentazione di ritorno dei rifiuti stessi agli edifici deposito adeguati;

TENUTO CONTO del parere di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto sopra citato, rilasciato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare – Direzione Generale per le valutazioni ambientali con la nota prot. 0018706 del 6 agosto 2013, nel rispetto di una serie di prescrizioni, formulate dalla Commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale e dalla Regione Emilia-Romagna;

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (nel seguito: D.L. n. 1/12), e in particolare l'art. 24 ("*Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari*"), che dispone quanto segue:

- al comma 1, che "*I pareri riguardanti i progetti di disattivazione di impianti nucleari, per i quali sia stata richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, da almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle amministrazioni competenti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A tal fine, le osservazioni delle amministrazioni previste dalle normative vigenti sono formulate all'ISPRA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto*";
- al comma 2, che "*Qualora le amministrazioni competenti non rilascino i pareri entro il termine previsto al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni*";
- al comma 4, che "*Fatte salve le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico richiamate al comma 3, l'autorizzazione alla realizzazione dei progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonché le autorizzazioni ... (omissis) ... rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione o allo smantellamento di opere che comportano modifiche sulle strutture impiantistiche è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma; tali amministrazioni si pronunciano entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva l'esecuzione della valutazione d'impatto ambientale ove prevista. In caso di mancata pronuncia nel termine indicato al periodo precedente, si applica la procedura di cui al comma 2 con la convocazione della conferenza di servizi ... (omissis)...*";





VISTA la nota prot. n. 0014747 del 19 luglio 2013, con la quale l'Ufficio istruttore del Ministero dello Sviluppo Economico, ricorrendo i presupposti per l'applicazione del comma 2 dell'art. 24 del D.L. n. 1/12, ha indetto la Conferenza di Servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (nel seguito: Legge n. 241/90), al fine di concludere la procedura di valutazione definita dall'art. 56 del D.Lgs. n. 230/95, finalizzata all'eventuale rilascio dell'autorizzazione richiesta;


PRESO ATTO che la Conferenza di Servizi si è svolta presso il Ministero dello Sviluppo Economico in due riunioni: la prima, il giorno 18 settembre 2013 e la seconda, conclusiva, il giorno 18 ottobre 2013, i cui rispettivi resoconti verbali, comprese le note ad essi allegare considerate parti integranti degli stessi, sono stati trasmessi ai convocati con la nota prot. n. 0020589 del 21 ottobre 2013, ed altresì allegati nei loro testi alla Determinazione conclusiva del procedimento prot. 0000321 del 08.01.2014, costituendo, di questa, parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota prot. 51131 del 19.12.2013, con la quale l'ISPRA ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico e per conoscenza alle Amministrazioni competenti, ai sensi del comma 3 dell'art. 56 del D.Lgs. n. 230/95, il proprio Atto di Parere Doc. ISPRA-RIS/AP/9/2013/CAORSO, corredato da:

- 1) Documento ISPRA-RIS/AP/PGT/2013/05/CAORSO, contenente le *Prescrizioni per la Disattivazione* da applicare alle attività di impianto previste;
- 2) Documento ISPRA-RIS/AP/PdD/2013/06/CAORSO – Rev.01 – Dicembre 2013, contenente l'*Elenco delle operazioni di disattivazione rilevanti per la sicurezza nucleare e la radioprotezione*, per le quali la Sogin dovrà predisporre specifici Progetti di disattivazione da sottoporre preventivamente all'approvazione dell'ISPRA;
- 3) Documento ISPRA-RIS/RT/25/2013/CAORSO – Rev.01 – Dicembre 2013 – "*RELAZIONE TECNICA. Centrale di CAORSO. Istruttoria per l'autorizzazione delle operazioni di disattivazione ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 230/1995 e successive modifiche*" del Dicembre 2013, revisionato a valle delle osservazioni formulate dalle Amministrazioni competenti nell'ambito della sopra citata Conferenza di Servizi;

PRESO ATTO che tale parere è stato espresso dall'ISPRA in esito alle proprie analisi, tenendo conto delle osservazioni formulate dalle Amministrazioni interessate nell'ambito dell'intera istruttoria - inclusi i lavori della Conferenza di Servizi - ed avendo, tra l'altro, considerato che:

- a) le operazioni di disattivazione, come definite nella documentazione presentata dalla SO.G.I.N., si inquadrano in un Piano Globale che prevede il trasferimento dei rifiuti al Deposito Nazionale ed il rilascio incondizionato del sito;
- b) le attività rilevanti per la sicurezza nucleare e la radioprotezione saranno svolte secondo Progetti di Disattivazione da predisporre tenendo conto dei migliori standard internazionali della IAEA in tema di *decommissioning* e di gestione dei rifiuti radioattivi e, in particolare, dei criteri fissati dalla "*Western European Nuclear Regulators Association (WENRA)*", e da sottoporre all'approvazione dell'ISPRA prima dello svolgimento delle attività stesse;
- c) le stime effettuate indicano che le operazioni potranno essere svolte nel rispetto dei limiti di dose ai lavoratori e del principio di ottimizzazione stabiliti dalla normativa vigente;





- d) l'impatto radiologico delle operazioni sulla popolazione rispetterà, con le prescrizioni fissate, i criteri di non rilevanza radiologica (10 μ Sv/anno) durante il loro normale svolgimento e, nel caso degli eventi incidentali ipotizzati, rispetterà con ampio margine l'obiettivo di radioprotezione, stabilito pari al valore corrispondente al limite di dose annuo per la popolazione (1 mSv);
- e) il progetto risponde agli obiettivi di ottimizzazione delle varie fasi lavorative e delle tecnologie impiegate nei vari processi di lavorazione;
- f) l'operabilità dei sistemi d'impianto da utilizzare nel corso delle operazioni di smantellamento, sarà verificata attraverso l'osservanza delle Prescrizioni per la Disattivazione e delle relative Norme di Sorveglianza; l'ISPRA svolgerà in proposito la propria attività di vigilanza;
- g) in data 5 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 230/95 e successive modifiche, è stato approvato il nuovo Regolamento di Esercizio (Doc. SO.G.I.N. n. CA OP 0001 rev.16) che definisce una struttura organizzativa della centrale idonea ad assicurare uno svolgimento controllato delle operazioni di disattivazione;
- h) le operazioni di disattivazione si svolgeranno in un regime di Garanzia di Qualità, nell'ambito del sistema di gestione dell'impianto ed il cui Programma di Garanzia Qualità dovrà essere approvato dall'ISPRA;
- i) il piano di emergenza esterna dovrà essere aggiornato secondo le modalità definite nel Capo X del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 230 e successive modifiche, tenendo sempre a riferimento il mutare delle condizioni di impianto conseguenti alle operazioni di disattivazione;

PRESO ATTO altresì che nell'espressione di tale parere è stato ritenuto che:

- a) le informazioni sulle operazioni di disattivazione previste per la centrale nucleare di Caorso, riportate nella documentazione fornita dalla SO.G.I.N. S.p.A., sono sufficienti e coerenti con quanto richiesto nell'art. 55, comma 3, del D.Lgs. 230/95 e successive modifiche;
- b) lo stato attuale della centrale, per quanto concerne la situazione radiologica, le condizioni delle strutture, l'integrità e la funzionalità dei sistemi che svolgono la funzione di sicurezza e di radioprotezione, fa ritenere realizzabile il Piano Globale di Disattivazione così come presentato dalla SO.G.I.N. S.p.A.;
- c) la strategia proposta per la disattivazione dell'impianto come descritto nel documento SO.G.I.N. n. CA G 0004 rev.1 - "Centrale di Caorso. Disattivazione accelerata. Piano Globale di Disattivazione. Aggiornamento al 31.12.2010" del Luglio 2013, è in linea con gli orientamenti internazionali in materia di *decommissioning* degli impianti nucleari di potenza, anche per quanto concerne le dosi occupazionali ai lavoratori;
- d) nell'ambito delle operazioni di disattivazione dovranno essere completate le attività di condizionamento dei rifiuti radioattivi generati nel pregresso esercizio dell'impianto;
- e) sulla base delle dimostrazioni di rispondenza fornite dalla SO.G.I.N. S.p.A., le operazioni previste per lo smantellamento e la gestione dei rifiuti risultano fattibili nel rispetto dei requisiti di sicurezza nucleare e di radioprotezione;





CONSIDERATO che in data 8 gennaio 2014, a seguito della valutazione delle specifiche risultanze della Conferenza di Servizi, compresa l'acquisizione agli atti dell'Atto di parere dell'ISPRA, l'Ufficio istruttore Divisione V – Gestione di materiali e rifiuti radioattivi della Direzione Generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica del Dipartimento per l'energia del Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato la determinazione motivata di conclusione favorevole del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 14^{ter}, comma 6^{bis} della Legge n. 241/90 e all'art. 24, comma 2 del D.L. n. 1/12;

RITENUTO che sussistano le condizioni per adottare, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 230/95 e dell'art. 24, comma 4, del D.L. n. 1/12, il provvedimento di autorizzazione all'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione accelerata della Centrale nucleare di Caorso, sulla base delle risultanze istruttorie;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. La SO.G.I.N. S.p.A., C.F. e P. IVA n. 05779721009, con sede legale in v. Torino 6 – 00184 ROMA, è autorizzata, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. e all'art. 24, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, all'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione accelerata in un'unica fase, fino al rilascio incondizionato del sito, della Centrale nucleare di Caorso, sita in via Fermi n. 5/A Fraz. Zerbio – 29012 Caorso (PC), conformemente a quanto riportato in premessa e nel rispetto del presente articolo e dei seguenti.

Articolo 2

1. Le operazioni di cui all'art. 1 dovranno essere eseguite così come descritte nel documento SO.G.I.N. Doc. n. CA G 0004 rev.1 – "Centrale di Caorso. Disattivazione accelerata. Piano Globale di Disattivazione. Aggiornamento al 31.12.2010" del Luglio 2013, assunto a costituire un compendio organico della documentazione inerente l'istanza prot. 01/8212 del 2 agosto 2001, così come successivamente modificata e integrata, trasmesso dalla SO.G.I.N. S.p.A. con la nota prot. 28874 del 17 luglio 2013, a condizione che la SO.G.I.N. S.p.A.:
 - a) svolga tutte le operazioni di disattivazione nel rispetto delle Prescrizioni per la Disattivazione definite nel documento ISPRA n. ISPRARIS/AP/PGT/2013/05/CAORSO - Rev.01 del dicembre 2013 - "Centrale Nucleare di Caorso. Prescrizioni per la Disattivazione", allegato al presente decreto (**ALLEGATO I**), di cui costituisce parte integrante, a valere dall'approvazione da parte dell'ISPRA delle associate Norme di Sorveglianza;
 - b) prima dell'inizio delle specifiche attività, sottoponga all'approvazione dell'ISPRA i Progetti di Disattivazione elencati nel documento ISPRA n. ISPR-





RIS/AP/PdD/2013/06/CAORSO - Rev.01, del dicembre 2013 - "Centrale Nucleare di Caorso. Elenco delle Operazioni di Disattivazione Rilevanti per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione", allegato al presente decreto (**ALLEGATO II**), di cui costituisce parte integrante;

- c) svolga le operazioni in accordo a specifici Piani Operativi, da emettere secondo programmi che devono essere comunicati all'ISPRA con congruo anticipo, al fine di permettere l'individuazione dei Piani che saranno oggetto di approvazione da parte dell'Istituto;
- d) utilizzi le "aree buffer", da predisporre nell'edificio turbina, per lo stoccaggio provvisorio dei soli rifiuti radioattivi trattati e condizionati in modo tale da essere trasferibili al deposito nazionale;
- e) entro un anno dal rilascio da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dell'autorizzazione per la esecuzione delle operazioni di disattivazione ex art. 55 D.Lgs. 230/95 e successive modifiche, definisca un progetto di trattamento e condizionamento delle resine a scambio ionico esauste, da sottoporre all'ISPRA per approvazione e da attuarsi entro i tre anni successivi all'approvazione stessa;
- f) prima dell'inizio delle attività, trasmetta all'ISPRA l'aggiornamento del Programma di protezione da incendi, comprensivo della valutazione completa dell'adeguatezza delle misure antincendio;
- g) avvii le attività di smantellamento del sistema primario solo in seguito alla disponibilità dei depositi in sito per l'immagazzinamento temporaneo dei rifiuti radioattivi, in attesa del trasferimento al deposito nazionale;
- h) dia comunicazione, su base trimestrale, all'ISPRA e all'ARPA Emilia-Romagna, del programma delle operazioni riguardanti lo scarico degli effluenti radioattivi e di allontanamento dall'impianto dei materiali solidi;
- i) svolga un monitoraggio della dose cumulativa ai lavoratori al fine di verificare la congruenza con le stime effettuate, dandone comunicazione all'ISPRA su base semestrale;
- j) sottoponga all'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, previo parere favorevole dell'ISPRA, l'eventuale utilizzo di aree di pertinenza dell'impianto per uso diverso da quelle attuali, al fine di verificarne la compatibilità con le attività di disattivazione;
- k) con periodicità annuale trasmetta all'ISPRA e alle altre Amministrazioni interessate una relazione sull'andamento generale delle attività, a fronte degli impegni assunti e dei vincoli posti. Detta relazione dovrà, tra l'altro, riguardare la verifica di sussistenza dei presupposti alla base della strategia di disattivazione autorizzata (es.: disponibilità di depositi, gestione dei rifiuti), nonché i risultati delle verifiche sullo stato di conservazione delle strutture e dei sistemi ancora rilevanti ai fini della sicurezza e della radioprotezione;
- l) predisponga un piano di informazione sullo stato e sull'andamento delle operazioni di disattivazione, da attuare attraverso incontri periodici almeno semestrali con il coinvolgimento delle Amministrazioni e i soggetti interessati;





- m) predisponga entro 6 mesi dalla disponibilità del deposito nazionale, un programma di conferimento dei rifiuti radioattivi opportunamente condizionati in accordo con le modalità di ricezione del deposito stesso;
 - n) fornisca evidenza all'ISPRA che il rilascio finale del sito verrà effettuato nel rispetto dei criteri di non rilevanza radiologica;
 - o) sottoponga eventuali cambiamenti della strategia di disattivazione rispetto a quanto proposto nel succitato documento SO.G.I.N. n. CA G 0004 rev.1 ad una nuova procedura autorizzativa, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 230/95 e successive modifiche.
2. I Progetti di Disattivazione di cui alla lettera b) del precedente comma 1, così come approvati da ISPRA, dovranno essere contestualmente trasmessi dalla SO.G.I.N. S.p.A. anche al Ministero dello Sviluppo Economico, in forma digitale su supporto ottico informatico (CD/DVD).
 3. L'esecuzione delle operazioni dovrà avvenire sotto la vigilanza dell'ISPRA, secondo le modalità definite dall'art. 56, comma 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i..
 4. La Società SO.G.I.N. S.p.A. è inoltre tenuta ad osservare le prescrizioni di cui al Decreto di compatibilità ambientale prot. DSA-DEC-2008-0001264 (*Disattivazione della centrale nucleare di Caorso*) del 31 ottobre 2008, nonché quelle riportate nel Decreto di esclusione dall'assoggettamento alla procedura di V.I.A. prot. DVA-2013-0018706 del 6 agosto 2013 (*Aggiornamento modalità di gestione rifiuti radioattivi e relativo stoccaggio provvisorio in sito*).

Articolo 3

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://www.mise.gov.it>).
2. La SO.G.I.N. S.p.A. è tenuta alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 14^{ter}, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., con le modalità ivi indicate. Il termine per tale adempimento è fissato in tre mesi dalla data di ricevimento del presente decreto; l'avvenuta pubblicazione dovrà essere comunicata da SO.G.I.N. S.p.A. al Ministero dello Sviluppo Economico entro i successivi quindici giorni.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data della pubblicazione di cui al comma 2.

Roma, 10 febbraio 2014

IL DIRIGENTE
(Ing. Marcello Saralli)

